

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 7 maggio 2024, n. 207  
**VAS-2080-REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente di Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, relativa al piano denominato "Relazione di coerenza al regolamento regionale n. 18 del 9/10/2013 in materia di valutazione ambientale strategica - "L.R. 19 Dicembre 2023, n. 36 - Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse."** Autorità procedente: Comune di Massafra (TA). Conclusione del procedimento.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

**Visto** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";

**Visti** gli artt. 14 e 16 del D. lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Vista** la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

**Visto** il D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

**Vista** la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

**Visto** il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n. 18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Vista** la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**Visto** il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

**Vista** la D.G.R. del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

**Vista** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale del 5 ottobre 2023, n. 1367 avente ad oggetto "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientali;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "Responsabile coordinamento procedimenti VAS regionali e coordinamento amministrativo VINCA" alla avv. Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 197 del 03/05/2024, con cui è stato assegnato l'incarico di Elevata Qualificazione denominato "Supporto istruttorio alle procedure VAS e istruttoria ai fini delle "intese" per le

autorizzazioni di opere infrastrutturali” al dott. Giacomo Sumerano, specialista tecnico di policy di categoria D;

**Vista** l’assegnazione del presente procedimento al funzionario EQ, Responsabile di Procedimento, avv. Rosa Marrone, che a sua volta ha assegnato l’attività istruttoria al funzionario EQ dott. Giacomo Sumerano;

**Vista** la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;

**Vista** la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “*D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati*”;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale.

#### **PREMESSO CHE:**

- con L.R. n. 36/2023 “Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse”, la Regione Puglia ha recepito l’innovata disciplina della ristrutturazione edilizia introdotta dal D.L. n. 76/2020 con le modifiche all’art. 3, co. 1 lett. d) del DPR n. 380/2001, con l’obiettivo di promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente e di incentivare gli interventi di edilizia residenziale sociale;
- l’art. 4, comma 4 della L.R. n. 36/2023 dispone che “*La deliberazione prevista nel comma 1 è soggetta alla procedura di cui all’articolo 7 del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 - Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica, concernente piani e programmi urbanistici comunali) in virtù di quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo*”;

**PREMESSO**, altresì, che in data 17/01/2024 il Comune di Massafra – 5<sup>a</sup> Ripartizione Urbanistica – Sue – Suap – Demanio Marittimo - attivava la procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all’art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite accesso alla piattaforma informatizzata del portale ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:

- Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS
  - Relazione di coerenza al regolamento regionale n. 18 del 9/10/2013 in materia di valutazione ambientale strategica – “L.R. 19 Dicembre 2023, n. 36 – Adempimenti”, nota prot. n. 2846 del 17/01/2024
- Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale
  - Relazione istruttoria del Dirigente della 5<sup>a</sup> Ripartizione Urbanistica– Sue – Suap– Demanio Marittimo
- Elaborati del Piano Urbanistico Comunale
  - Tavola relativa a “Individuazione ambiti edificati e contesti rurali zone omogenee “B “ C” ed “E””
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Massafra – 5<sup>a</sup> Ripartizione Urbanistica

- Sue – Suap – Demanio Marittimo - inquadrava la Relazione di coerenza al regolamento regionale n. 18 del 9/10/2013 in materia di valutazione ambientale strategica – “L.R. 19 Dicembre 2023, n. 36 – Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse, nella fattispecie di cui all’**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V** del R.R. 18/2013, attestando assolti gli adempimenti in materia di VAS;
- a valle di tale adempimento procedurale, nell’ambito della piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata, nella medesima data del 17/01/2024, in ottemperanza all’art. 7.4 del R.R. 18/2013, si dava seguito alla pubblicazione della suddetta documentazione al link seguente:

[https://pugliacon.regione.puglia.it/comp\\_pub/dettaglioProcedure/71d8b0d9-af18-41b6-bcb5-2543f8882e4a/0;](https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/71d8b0d9-af18-41b6-bcb5-2543f8882e4a/0;)

- con nota prot. AOO\_089/0027307 del 18/01/2024 avente ad oggetto “*Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, art. 7, comma 3 - definizione del campione di piani urbanistici comunali, registrati secondo le modalità previste al comma 4, art. 7 del R.R. 18/2013 nel periodo 21/12/2023 - 17/01/2024 che devono essere sottoposti alle verifiche di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS*” la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato il campione selezionato di piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, dando l’avvio dei procedimenti di verifica della sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle pertinenti disposizioni del comma 7.2 del R.R. 18/2013, relativi ad ognuno dei piani urbanistici comunali elencati nella tabella 2, da concludersi con provvedimenti espressi entro trenta giorni a decorrere dal 18/01/2024.

**Tutto quanto sopra premesso,**

**RILEVATO, dall’esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:**

- l’autorità procedente ha trasmesso, come atto amministrativo di formalizzazione della proposta, una relazione istruttoria relativa alla proposta di delibera di Consiglio comunale;
- l’autorità procedente ha trasmesso, come attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, una attestazione priva delle specifiche condizioni di esclusione individuate.

**CONSIDERATO che:**

- la relazione istruttoria non si configura come atto amministrativo di formalizzazione della proposta;
- l’attestazione della sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS deve identificare le specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, costituenti ragioni ostative all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2 del R.R. n. 18/2013 alla proposta in oggetto, con nota prot. n. 83675 del 15/02/2024 è stata trasmessa all’autorità procedente, a mezzo PEC, la richiesta di:

- presentare/produrre un idoneo atto di formalizzazione della proposta, come anche indicato all’art. 4 comma 4 della L.R. 19 Dicembre 2023 n. 36 (ovvero una deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e), della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, supportata da opportuna perimetrazione);
- produrre/presentare un’idonea attestazione, redatta e sottoscritta dall’autorità procedente, relativa alle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure VAS per il piano in oggetto.

Inoltre, ai sensi all’art. 7, comma 4 del R.R. 18/2013, la comunicazione è stata inviata anche alla Sezione

Urbanistica regionale, affinché quest'ultima potesse esprimersi per gli esclusivi profili di propria competenza in ambito urbanistico.

In riscontro alla comunicazione di cui sopra, il Comune di Massafra – 5<sup>a</sup> Ripartizione Urbanistica– Sue – Suap – Demanio Marittimo, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 22/02/2024, acquisita al prot. regionale n. 103596 del 27/02/2024, ha provveduto a presentare:

- come atto amministrativo di formalizzazione della proposta, la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 2 del 06/02/2024, avente ad oggetto “L.R. 19 Dicembre 2023, n. 36 – Adempimenti”;
- una attestazione, redatta e sottoscritta dall'autorità procedente, che indicava quanto di seguito riportato: *“come già indicato nel portale regionale di registrazione delle procedure VAS e, così come del resto indicato nell'articolo 4, comma 4, della l.r. 36/2023, l'intervento rientra nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a). Come maggiore specificazione, si potrebbe ipotizzare la lettera VIII della stessa lettera a) del comma e del regolamento citati.”*

Medio tempore gli uffici regionali, in relazione alle novità introdotte dalla L.R. 36/2023, hanno ritenuto necessario avviare l'iter amministrativo, tutt'ora in corso, volto ad aggiornare / emendare il R.R. 18/2013, integrando la condizione di esclusione prevista dall'art. 7.2 lett. a) punto V con i riferimenti normativi richiamati nella prefata legge.

Inoltre, con nota prot. n. 18704 del 16/04/2024, inviata a mezzo PEC e acquisita in data 18/04/2024 al n. 191548 del protocollo unico regionale, l'autorità procedente ha fornito ulteriore documentazione integrativa, chiarendo che:

- *gli interventi previsti ed indicati nella delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 6/2/2024, per l'attuazione della Legge Regionale n. 36/2023, riguardano esclusivamente incentivi per interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001;*
- *come già indicato nel portale regionale delle procedure VAS n. 2080 073015- 012 del 17/1/2024, la registrazione si annovera nei casi del punto V della lettera a) dell'articolo 7, comma 2 del regolamento regionale 9/10/2013 n. 18, quali: “modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a,b,c,d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.*

In data 07/05/2024 la Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. 216512, riscontrava la nota prot. n. 83675 del 15/02/2024 della scrivente autorità competente rappresentando quanto segue:

*“Tralasciando nello specifico il punto relativo all'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano (nel caso di specie, della variante) in quanto di stretta competenza comunale, per quanto attiene agli elaborati di piano, pur ammettendo che la variante approvata in forza della LR 36/2023 non necessiti del corredo documentale di cui usualmente si sostanziano i piani urbanistici (composti quantomeno da diversi elaborati grafici, norme di piano, relazioni generali e specialistiche, ...), si ritiene necessario che la documentazione a supporto della deliberazione di Consiglio Comunale approvata ai sensi dell'art. 4 sia tale, quantomeno, da consentire un raffronto tra la zonizzazione di piano vigente (desumibile attraverso stralci cartografici dello strumento urbanistico vigente) e gli ambiti individuati, che andrebbero opportunamente rappresentati su cartografia di base adeguata (CTR, ortofoto) e utilmente sovrapposti alla cartografia della zonizzazione del piano urbanistico vigente, così da poter facilmente verificare il rispetto delle condizioni previste della LR 36/2023 per la localizzazione degli ambiti.*

*Infine, con riferimento alle varianti che prevedono la possibilità di delocalizzare le volumetrie di edifici che ricadono nelle condizioni definite dall'art. 5, co. 1, lett. g), h), i), j), k), l), si ritiene opportuno che venga indicata l'estensione territoriale degli ambiti interessati dall'atterraggio di dette volumetrie, in quanto questa fattispecie di intervento - riconducibile alla categoria di ristrutturazione urbanistica e non già a quella di ristrutturazione edilizia - sarebbe assoggettabile alla procedura di cui all'art. 7 del RR 18/2013 solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alla lett. c) del comma 2 di detto articolo.”*

Alla luce di tali ulteriori argomentazioni, l'autorità competente VAS ritiene di potersi determinare in via conclusiva, rimettendo in ogni caso al Comune di Massafra le verifiche della corretta applicazione della L.R. 36/2023, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli standard di cui al D.M. 1444/1968, e le verifiche rispetto a quanto rappresentato dalla Sezione Urbanistica regionale. Ad ogni buon conto si ritiene utile precisare che gli esiti istruttori del presente procedimento sono condizionati dall'assoluto rispetto di quanto previsto dal R.R. 18/2013 (art. 7 comma 2 lettera c), nonché dalla L.R. 36/2023 art. 4 in ordine alla definizione degli ambiti di intervento, così come anche precisato dalla competente Sezione regionale in ambito urbanistico.

**CONSIDERATO pertanto che** il Comune di Massafra ha dichiarato di attuare quanto previsto della Legge Regionale n. 36/2023 ed ha chiarito che gli interventi previsti ed indicati nella delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 6/2/2024 riguardano esclusivamente incentivi per interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001.

**VERIFICATO, in esito all'istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione pubblicata sul portale ambientale regionale ed alla luce di quanto sopra rassegnato, che** il piano di che trattasi **possa soddisfare** le condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V del Regolamento, in quanto modifica a piano urbanistico comunale che si riferisce a modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (e ss.mm.ii.).

**RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato,** di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica relativi alla relazione di coerenza al regolamento regionale n. 18 del 9/10/2013 in materia di valutazione ambientale strategica – “L.R. 19 Dicembre 2023, n. 36 – Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse, demandando al Comune di Massafra, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico vigente.

**RITENUTO, altresì,** di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa alla relazione di coerenza al regolamento regionale n. 18 del 9/10/2013 in materia di valutazione ambientale strategica – “L.R. 19 Dicembre 2023, n. 36 – Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale (ove prescritto) preventivamente all'approvazione della proposta e/o alla realizzazione delle opere a farsi.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 SS.MM.II.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di richiamare** quanto innanzi precisato anche dalla Sezione Urbanistica regionale giusta nota prot. 216512 del 07/05/2024 in ordine al rispetto di quanto previsto dal R.R. 18/2013 (art. 7 comma 2 lettera c), nonché dalla L.R. 36/2023 art. 4 con riferimento alla definizione degli ambiti di intervento;
- **di dichiarare pertanto la sussistenza** delle condizioni di esclusione di cui all'**art. 7, comma 7.2, lettera a) punto V** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, **assolti** gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la relazione di coerenza al regolamento regionale n. 18 del 9/10/2013 in materia di valutazione ambientale strategica – "L.R. 19 Dicembre 2023, n. 36 – Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 18/2013 relativa all'intervento di che trattasi, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale anteriormente all'approvazione della proposta e/o alla realizzazione delle opere a farsi, ove prescritti;
- **di notificare** il presente provvedimento a mezzo PEC all'autorità procedente – Comune di Massafra – 5<sup>a</sup> Ripartizione Urbanistica – Sue – Suap – Demanio Marittimo - ed alle sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, a cura di questa Sezione;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
  - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n. 7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- **di pubblicare** il presente provvedimento, composto da n. 10 facciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
  - sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo di dieci giorni lavorativi consecutivi;
  - sul Portale Ambientale regionale, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n. 18/2013 ss.mm.ii., al link seguente:  
[https://pugliacon.regione.puglia.it/comp\\_pub/dettaglioProcedure/71d8b0d9-af18-41b6-bcb5-2543f8882e4a/0;](https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/71d8b0d9-af18-41b6-bcb5-2543f8882e4a/0;)
- **di depositare** il presente provvedimento nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al documento CIFRA2\_MU\_Manuale\_Utente\_v14\_20200325.docx VERSIONE V14 del 25/03/2020.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso. Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore  
Giacomo Sumerano

P.O. Coordinamento V.A.S.  
Rosa Marrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Giuseppe Angelini